



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.620 del 22 dicembre 2005

“POR Sicilia 2000/2006 - Istituzione Ufficio Speciale dell’Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il regolamento (CE) del Consiglio n. 1260 del 21 giugno 1999;

VISTO il regolamento (CE) della Commissione della Comunità Europea n.438 del 2 marzo 2001;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 ed in particolare l’art.4, comma 7;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.326 del 18 dicembre 2000 relativa a: “Linee guida transitorie per l’attuazione della legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 384 e n. 388 del 4 dicembre 2002 con le quali è stata ribadita la connotazione delle Autorità di pagamento FSE e FESR, quali uffici autonomi con le caratteristiche di indipendenza previste dal regolamento n. 438/2001 (CE) della Commissione della Comunità Europea;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.249 del 5 agosto 2003 relativa a: “Autorità di pagamento F.S.E. – F.E.S.R. – F.E.O.G.A. e S.F.O.P.”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 215 del 20 maggio 2005 relativa a: “Programmazione 2007/2013. Percorso ed adempimenti”;



VISTA la nota n.2109 del 13 dicembre 2005 trasmessa dall'Assessore regionale destinato alla Presidenza con nota n.8737 del 22 dicembre 2005 (Allegato "A"), con la quale il Dipartimento regionale della Programmazione rappresenta in particolare che, in coerenza con le attuali previsioni regolamentari della Commissione Europea e con quelle per il periodo 2007/2013 che prevedono all'art.60 un'unica Autorità di certificazione per l'obiettivo convergenza, al fine di dare unitarietà di condotta ed uniformità di indirizzo all'azione amministrativa, propone di istituire ai sensi dell'art.4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, l'Ufficio Speciale dell'Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea alle dirette dipendenze dell'Assessore regionale destinato alla Presidenza, nel quale vengono incardinati gli uffici delle Autorità di Pagamento dei quattro Fondi Strutturali con sede presso i rispettivi Dipartimenti capofila per Fondo;

RITENUTO, pertanto, di istituire per anni due l'Ufficio Speciale delle Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea;

SU proposta dell'Assessore regionale destinato alla Presidenza,

DELIBERA

di istituire, ai sensi dell'art.4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, per anni due l'Ufficio Speciale delle Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea, alle dirette dipendenze dell'Assessore regionale destinato alla Presidenza.

IL SEGRETARIO

(C. Ruffino)



pag. 2 di 2

IL PRESIDENTE ff.

(F. Cascio)



A.C.C.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
PRESIDENZA

Segreteria della Giunta Regionale
giunta@regione.sicilia.it

advisatori ADP 2
OK

5 e 6

Prot. n. 2370

Palermo, 26-9-03 2003

OGGETTO: Deliberazione n. 249 del 5 agosto 2003.
"Autorità di pagamento F.S.E. - F.E.S.R. - F.E.O.G.A. e S.F.O.P.".

24-9-2003 ✓
Nott Beufente
(Nott Sarcispa)

ALL'ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ALL'ASSESSORATO REGIONALE
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,
DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

ALLA SEGRETERIA GENERALE

e, p.c. AL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA PROGRAMMAZIONE

ALL'ASSESSORATO REGIONALE
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E
DELL'EMIGRAZIONE

ALL'ASSESSORATO REGIONALE
DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

ALL'UFFICIO DI GABINETTO DELL'ON.LE
PRESIDENTE DELLA REGIONE

LORO SEDI

PRESIDENZA DELLA REGIONE
★ 24 SET 2003 ★
Dipart. Reg.le della Programmazione

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE
AUTORITÀ DI PAGAMENTO FESR

PRCT. N° 1166 DEL 26 SET 2003

CLASSIFICA _____

Per gli adempimenti di rispettiva competenza, si trasmette copia della deliberazione in oggetto indicata, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 5 agosto 2003.

/rm

IL FUNZIONARIO
V. Galante



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

ORIGINALE

-Deliberazione n.249 del 5 agosto 2003.

“Autorità di pagamento F.S.E. – F.E.S.R. – F.E.O.G.A. e S.F.O.P.”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il regolamento (CE) del Consiglio n. 1260 del 21 giugno 1999;

VISTO il regolamento (CE) della Commissione della Comunità Europea n. 438 del 2 marzo 2001;

VISTA la deliberazione n. 366 del 2 ottobre 2001, con la quale la Giunta regionale ha apprezzato conclusivamente lo schema di regolamento concernente le strutture intermedie dei Dipartimenti regionali, e le successive deliberazioni di modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto n. 853 dell'11 giugno 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale Interventi Strutturali in agricoltura con il quale viene istituita l'Autorità di Pagamento FEOGA con le relative attribuzioni previste dai citati regolamenti comunitari;

VISTO il decreto 2437/II/DIR del 7 dicembre 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale della Pesca con il quale è stata istituita l'Autorità di pagamento SFOP;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 384 e n. 388 del 4 dicembre 2002 con le quali è stata ribadita la connotazione delle Autorità di pagamento FSE e FESR, quali uffici autonomi con le caratteristiche di indipendenza previste dal regolamento n. 438/2001 (CE) della Commissione della Comunità Europea;



- CONSIDERATO che gli uffici come sopra istituiti hanno il requisito di uffici autonomi senza vincolo di gerarchia o altra relazione funzionale, operanti quali soggetti istituzionali, che nell'ambito delle competenze dei Dipartimenti stessi, provvedono a certificare e dichiarare le spese ed elaborare le domande di pagamento da inoltrare alla Commissione Europea per il tramite dei Ministeri competenti;

RITENUTO di dovere assicurare continuità in ordine alle attività delle Autorità di pagamento, con l'estensione degli incarichi già attribuiti a tutto il periodo di vigenza del POR Sicilia 2000/2006, salvo quanto previsto dalla vigente normativa e dalla disciplina contrattuale,

DELIBERA


- di prendere atto dei provvedimenti sopra citati di costituzione delle Autorità di pagamento nell'ambito organizzativo dei rispettivi Dipartimenti capofila per Fondo quali uffici autonomi ed indipendenti da qualunque ufficio che autorizza i pagamenti nell'espletamento dei compiti istituzionali previsti dai regolamenti comunitari, nel rispetto dei vincoli normativi e procedurali previsti dal Q.C.S., dal P.O.R. e dal Complemento di Programmazione nonché dalle circolari, direttive e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, con possibilità di accesso, per le proprie verifiche, alla documentazione pertinente agli atti emessi ed ai controlli espletati nell'attuazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006;

- di dare mandato ai dirigenti generali capofila per Fondo, in relazione alla configurazione degli uffici delle Autorità di pagamento nelle strutture dei rispettivi Dipartimenti, con le caratteristiche e funzioni sopra descritte, per l'estensione degli incarichi già attribuiti ai dirigenti responsabili dei predetti



uffici, a tutto il periodo di vigenza del POR Sicilia 2000/2006, salvo quanto previsto dalla vigente normativa e dalla disciplina contrattuale, con l'attribuzione delle conseguenti indennità, nella misura prevista dalla lettera c) (terza fascia) della deliberazione della Giunta regionale n. 369 del 16 ottobre 2001, e di adeguata dotazione informatica e di personale.


IL SEGRETARIO

(C. Ruffino)




IL PRESIDENTE

(S. Cuffaro)



TG/rm



P.C.C.

nenti del Nucleo anche esterni all'Amministrazione regionale.

3. Il Nucleo svolge la propria attività in collaborazione con l'Unità tecnica - Finanza di progetto istituita presso il CIPE, ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 27 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 1.5.1.1.2, capitolo 112535; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri, valutati in 18 migliaia di euro annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 1.5.1.1.2.

Art. 23.

Norme per l'accelerazione dei procedimenti di finanza di progetto

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali realizzate anche con capitali privati, i procedimenti di finanza di progetto in corso di esecuzione o aggiudicati, anche in via provvisoria, alla data di entrata in vigore della presente legge, prescindono dal parere della Commissione regionale per i lavori pubblici, previsto dall'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, ove non ancora reso alla stessa data.

Art. 24.

Utilizzazione di materiale proveniente dal riciclo degli inerti

1. Le stazioni appaltanti, gli enti locali, i dipartimenti regionali, gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione nonché le società a partecipazione regionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, e successivi provvedimenti attuativi, prevedono nei bandi di gara e nei capitolati d'appalto specifiche disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali attraverso l'utilizzo di una quota di materiali, non inferiori al 30% del fabbisogno, provenienti dal riciclo degli inerti, a condizione che gli stessi siano dotati di apposita certificazione che attesti che le caratteristiche prestazionali di detti materiali e prodotti soddisfino i requisiti richiesti dalle vigenti norme tecniche internazionali e nazionali per l'utilizzo di materiali nella realizzazione delle opere considerate.

2. A tale fine, i soggetti di cui al comma 1 configurano la prestazione tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- a) minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati;
- b) minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;
- c) minore produzione di rifiuti;
- d) utilizzo di materiali recuperati e riciclati;
- e) utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
- f) utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.

Capo II

Norme in materia di lavori pubblici e di gestione di porti turistici

Art. 25.

Norme in materia di opere di infrastrutturazione viaria delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina

1. Una quota del 10 per cento delle risorse riprogrammabili provenienti dalle economie accertabili a valere sulle

risorse destinate ai programmi di riqualificazione urbana e residenziale, è destinata, previa ripartizione territoriale della spesa, alla realizzazione di opere di infrastrutturazione viaria delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, con prioritaria destinazione alle opere funzionali allo sviluppo turistico comprese nei piani approvati dai commissari straordinari per l'emergenza traffico.

Art. 26.

Disposizioni per l'affidamento della gestione di porti turistici

1. Gli enti locali territoriali, per i porti turistici realizzati con finanziamenti pubblici da essi ottenuti e collaudati a partire dal decennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono delegati dalla Regione ad espletare la gara di evidenza pubblica per l'affidamento della loro gestione in concessione.

2. Il bando deve prevedere come base d'asta il canone di concessione di cui alle vigenti disposizioni da corrispondere alla Regione maggiorato dell'eventuale offerta in aumento. L'ente locale indica nel bando la somma che deve essere versata ogni anno dall'affidatario e che costituisce il corrispettivo dell'investimento pubblico determinato sulla base del piano finanziario di gestione da redigersi a cura del medesimo ente locale.

TITOLO II

Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale.
Norme in materia di assegnazione di alloggi.
Disposizioni per il ricovero di animali.
Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

Capo I

Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale

Art. 27.

Interpretazione dell'articolo 5 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, dopo le parole 'legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20' sono aggiunte le parole 'in quanto uffici equivalenti alle strutture previste dalla tabella A di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni'.

Art. 28.

Competenze dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

1. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "Demanio marittimo" sono aggiunte le parole "Demanio idrico fluviale".

Capo II

Norme in materia di assegnazione di alloggi.
Disposizioni per il ricovero di animali

Art. 29.

Definizione delle procedure di assegnazione di alloggi agli appartenenti alle forze dell'ordine

1. Le procedure per l'assegnazione in locazione degli alloggi realizzati nel territorio regionale ai sensi della

1. INTRODUZIONE

a) Il presente Manuale ha come obiettivo quello di mettere a sistema le procedure dell'Autorità di Certificazione del PO Sicilia 2007-2013 FESR, allo scopo di fornire a tutti i soggetti che operano con funzioni di supporto alla Autorità stessa, una guida ai processi ed alle competenze individuate dal Regolamento generale. Inoltre, il Manuale intende rispondere alla richiesta di informazioni prescritta dal Regolamento 1828/2006.

1.1 Breve storia dell'AdC FESR (ex AdP FESR per il POR Sicilia 2000/2006):

L'AdP FESR della Regione Siciliana, istituita nel Dipartimento regionale della Programmazione veniva resa "autonoma" e gerarchicamente indipendente dagli uffici dipartimentali che autorizzano i pagamenti con deliberazione della Giunta Regionale n. 388 del 4 dicembre 2002.

Con successiva Deliberazione di Governo Regionale n. 249 del 5 agosto 2003, si è poi preso atto dei provvedimenti che avevano reso l'AdP un "ufficio autonomo", obbligando l'Amministrazione Regionale a fornire tali uffici di adeguate attrezzature informatiche e rendere congrua la dotazione del personale ad essi assegnato.

Al fine di garantire, ulteriormente, l'indipendenza funzionale delle Autorità di Pagamento dei Fondi Strutturali per il POR 2000/2006, di cui al Regolamento (CE) 1260/99, la Regione Siciliana, con deliberazione di Governo n. 620 del 22/12/2005, ha istituito l'*Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea*. Tale Ufficio ha, quindi, incardinato nella sua struttura amministrativa le quattro Autorità di Pagamento dei Fondi Strutturali per il 2000/2006 (FESR, FSE, FEOGA e SFOP). Tali Autorità, comunque, restavano allocate presso le quattro Amministrazioni Capofila dei Fondi Strutturali: Dipartimento della Formazione Professionale per il FESR, Dipartimento della Programmazione per il FESR, Dipartimento Interventi Strutturali (Agricoltura) per il FEOGA e Dipartimento della Pesca per lo SFOP.

Con successiva Deliberazione n. 100 del 5 aprile 2007, è stato approvato l'organigramma per singola Autorità di Pagamento, ognuna incardinata presso la struttura organizzativa e gestionale dell'Ufficio Speciale di Certificazione.

Per la Programmazione 2000/2006, l'Autorità di Pagamento FESR ha esercitato – ed esercita - le proprie funzioni in conformità alle previsioni del:

- Regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore;
- Regolamento (CE) 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 luglio 1999, relativo al Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR);
- Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali;
- Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;
- Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali;
- Regolamento (CE) n. 1447/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- Regolamento (CE) n. 2355/2002 della Commissione del 27 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 438/2001 recante modalità di applicazione del

- regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali;
- Regolamento (CE) n. 1105/2003 del Consiglio del 26 maggio 2003, che modifica il Regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;
 - Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004, che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003;
 - Regolamento (CE) n. 1978/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 448/2001 per quanto riguarda le relazioni sui procedimenti di soppressione e sul riutilizzo dei fondi soppressi
 - POR Sicilia 2000-2006;
 - Complemento di Programmazione in vigore.

1.2 L'Autorità di Certificazione, oggi:

Ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) n.1083/2006, l'Autorità di Certificazione è, sotto un profilo soggettivo, identificabile in "un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione".

In applicazione del Reg (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche e del Reg (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche, nell'ambito dei Fondi Strutturali 2007-2013 gestiti dalla Regione Siciliana, i compiti propri dell'Autorità di Certificazione verranno svolti dall'Ufficio Speciale dell'Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea, istituito con delibera di Giunta n. 620 del 22 dicembre 2005, nell'ambito del quale - come già accennato, al fine di dare unitarietà di condotta ed uniformità di indirizzo all'azione amministrativa, sono stati incardinati gli attuali Uffici

delle Autorità di Pagamento dei quattro Fondi Strutturali per la Programmazione 2000-2006.

Con DD.PP. n. 4039 del 9 ottobre 2006 e n.304127 dell'8 giugno 2009 è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale al dott. Ludovico Benfante.

L'Autorità di Certificazione FESR è stata individuata nel dirigente responsabile pro-tempore dell'Autorità di Pagamento e Certificazione FESR, dott.ssa Maria Concetta Crivello .

L'ufficio dell'Autorità di Certificazione FESR è allocato nella Piazza Sturzo n.36 - Palermo.

I riferimenti per contattare l'AdC FESR sono: tel. 0039 091 7070007 - fax 0039 091 7070152 - e-mail: autorita.certificazione@regione.sicilia.it - indirizzo web: <http://www.regione.sicilia.it/presidenza/adc/>.

Come prevede la normativa comunitaria, l'AdC risulta funzionalmente autonoma dagli uffici che svolgono attività di gestione e di audit degli interventi. Essa risponde, direttamente, al Presidente della Regione Siciliana, e, tramite quest'ultimo, alla Giunta del Governo Regionale.

L'AdC è funzionalmente autonoma dall'AdG e dall'AdA anche dal punto di vista finanziario, oltre che per quello dei loro membri.

Infatti, essa gode di autonomia gestionale e di indipendenza da qualsiasi altro ufficio, in relazione alle funzioni attribuite a norma delle disposizioni comunitarie.

Per l'espletamento delle attività di competenza l'Autorità di Certificazione farà riferimento, in via prioritaria, a quanto previsto da:

- Regg (CE) nn. 1081/2006, 1083/2006 e 1828/2006 e successive modifiche;

REGOLAMENTO (CE) N. 846/2009 DELLA COMMISSIONE, del 1° settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

- Cap. V del PO FESR Sicilia 2007-2013;
- Cap. IV del documento sulla Descrizione dei sistemi di gestione e controllo (art. 71 Reg. (CE) n. 1083/06);
- Linee guida sui sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2007-2013 (Roma, 19 aprile 2007 IGRUE);
- Documento redatto dai Servizi della Commissione Europea sulle funzioni dell'Autorità di certificazione per il periodo di programmazione 2007/2013;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008, n. 196 che emana il Regolamento sull'ammissibilità della spesa FESR;
- Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Europeo Sviluppo Regionale e sul fondo di coesione.

La struttura del Manuale prevede la seguente articolazione:

- nella prima parte (capitoli 1-4) vengono descritte le procedure di adozione e modifica del Manuale; il quadro normativo di riferimento; gli assetti organizzativi dell'Autorità di Certificazione e le principali funzioni svolte.
- nella seconda parte, vengono rappresentate le principali procedure adottate dall'Autorità di Certificazione relativamente a:
 - certificazione di spesa (capitolo 5);
 - previsione provvisoria delle probabili domande di pagamento (capitolo 5);
 - importi ritirati e recuperati (capitolo 5);
 - registro dei debitori (capitolo 5);
 - dichiarazione di chiusura parziale (capitolo 5);
 - dichiarazione finale (capitolo 5);
 - raccordo con le altre Autorità (capitolo 6);